



Mercoledì 21/06/2023

## **INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali**

A cura di: Meli e Associati

Il domicilio digitale Ã l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Possono eleggere il proprio domicilio digitale:

- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di et ;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC.

Dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell'elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrÃ consultarlo liberamente dall'area pubblica del sito, senza necessitÃ di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale. Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalitÃ applicativa.

Per eleggere il proprio domicilio digitale Ã necessario accedere al portale <https://domiciliodigitale.gov.it> e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d'IdentitÃ Digitale (SPID), la Carta d'IdentitÃ Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederÃ di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale. A partire dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarÃ attivo e consultabile.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l'indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualitÃ di persona fisica, restando salva la possibilitÃ di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.